



N. 4.

Decreto che istituisce Commissioni speciali per la Pubblica Annona e le locazioni dei vani ed appartamenti a relativi canoni e che stabilisce norme per l'accertamento di materiali, prodotti, merci e generi di qualsiasi specie introdotti nel territorio della Repubblica nonchè le eventuali requisizioni. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

Vista le delibera del 15 Settembre 1943 del Consiglio Grande e Generale con la quale sono stati ratificati i provvedimenti in precedenza adottati per l'istituzione delle Commissioni speciali per regolare la Pubblica Annona e le locazioni dei vani ed appartamenti e relativi canoni;

Ritenuta inoltre la necessità di adottare misure per il controllo di merci, materiali, prodotti e generi di qualsiasi specie che, in misura superiore al normale consumo, sono introdotti nel territorio della Repubblica:

Valendo Ci delle nostre facoltà;

Abbiamo decretato e mandiamo a pubblicare:

Art. 1.

Sono costituite due speciali Commissioni: l'una per regolare la Pubblica Annona e l'altra per disciplinare le locazioni dei vani ed appartamenti e i canoni relativi.

I componenti delle dette Commissioni sono nominati dal Consiglio di Stato per designazione della Reggenza per designazione della Reggenza.

Art. 2.

Alla prima Commissione è delegata la facoltà di provvedere a tutto ciò che si attiene alla Pubblica Annona e, in particolare, di regolare la distribuzione e il prezzo dei viveri e di qualsiasi altro genere di uso comune nonchè di impedire l'accapparamento e la rarefazione di detti generi.

Art. 3.

Alla seconda Commissione è delegata la facoltà di disciplinare le locazioni concluse dal 1. ottobre 1943, di fissare, su istanza degli interessati o d'ufficio e con giudizio inappellabile, i prezzi per il fitto a lungo o breve termine di camere o di appartamenti vuoti o ammobigliati e dei vani in genere locati dopo la suindicata data o che siano occupati in avvenire, e, in particolare, di determinare gli

equi canoni locatizi per gli affitti degli alloggi agli sfollati dal territorio italiano per incursioni aeree od altra calamità bellica.

La Commissione dispone della requisizione dei vani in genere od appartamenti che dovrà, occorrendo e in vista di gravi motivi, essere ordinata e stabilita dalla Reggenza.

Quanto alle locazioni anteriori alla data del 1. ottobre 1943 la determinazione dell'equo canone verrà fatta se richiesta dagli interessati.

Art. 4.

In via temporanea e fino a nuova disposizione gli sfratti da camere ed appartamenti ad uso abitazione da vani in genere potranno essere eseguiti per gravi motivi e dietro presentazione di preventiva autorizzazione da parte della Commissione per gli affitti.

Art. 5.

Il Consiglio di Stato e, in caso d'urgenza, l'Ecc.ma Reggenza su proposta della Commissione per la Pubblica Annona potranno ordinare la requisizione, l'ammasso e il conferimento di merci, generi, prodotti e materiali di ordinaria necessità nonchè gli accertamenti e il fermo di merci, prodotti, generi e materiali di qualsiasi specie che, in misura superiore al normale consumo, siano importati nel territorio della Repubblica.

Art. 6.

Chiunque importi o detenga, a qualsiasi titolo, merci, generi, prodotti o materiali di ogni specie in misura superiore al normale consumo è obbligato farne denuncia all'Ispettorato Politico; entro dieci giorni, da quello dell'entrata in vigore del presente decreto, per le cose già importate e detenute ed entro cinque giorni, da quello della introduzione nel territorio, per le cose che saranno importate in avvenire.

Art. 7.

Le cose sottoposte all'accertamento di cui ai precedenti art. 5 e 6 non potranno essere asportate senza l'autorizzazione della Ecc.ma Reggenza.

Art. 8.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti a norma della Legge 27 Giugno 1942 - n 21.

All'infuori dell'azione giudiziaria la Commissione per la Pubblica Annona potrà proporre l'applicazione della disposizione di cui all'art. 9 della Legge 5 Marzo 1927 - N. 5.

Art. 9.

Restano abrogati i Decreti 16 Settembre 1939 - N. 17; 10 Luglio 1942 - N. 23; 6 Novembre 1943 e 15 Novembre 1943 - N. 1.(*)

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Febbraio 1944 (1643 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Marino Della Balda - Sante Lonfernini

IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.

(*) Errata corrige redazionale:

Il legislatore voleva sicuramente intendere: Decreti 6 novembre 1943 n. 50 e 15 novembre 1943 n. 51.